



COMUNE DI CARPINETI

Provincia di Reggio nell'Emilia

LAVORO:

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA STRADA DI ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE

TITOLO:

TAVOLA 17
CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO



PROGETTISTA:

COSTI geom. MAURIZIO

Carpineti Vicolo Borghi n. 2
Tel e Fax 0522/718016
Cell. 339/2292565

Baiso Via G.B. Toschi n. 105
Tel e Fax 0522/843158
Cell. 339/2292565

COMMITTENTE:

COMUNE DI CARPINETI

Piazza Matilde di Canossa n. 1
42033 - Carpineti (RE)

DATA:

07/05/2018

SCALA:




COMUNE DI CARPINETI
Provincia di Reggio Emilia

UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO IMPORTO € 100.000,00

**INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA DI ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Progetto e D.L.
Geom. Costi Maurizio

IL R.U.P.
Geom. Leurini Corrado

IL SINDACO
Tiziano Borghi

PARTE PRIMA

NORME GENERALI

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

SOMMARIO

Indice generale

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 2- DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	4
ART. 3- IMPORTO DELL'APPALTO.....	4
ART. 4- CATEGORIE OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 5- PRINCIPALI GRUPPI DI LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
ART. 6- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE -.....	6
ART. 7- MODALITÀ DEL CONTRATTO (A CORPO E/O A MISURA).....	6
ART. 8- LAVORI IN ECONOMIA.....	6
ART. 9- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 10- OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	7
ART. 11- CONSEGNA DEI LAVORI.....	8
ART. 12- TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI.....	8
ART. 13- PENALITA'.....	8
ART. 14- SUBAPPALTI.....	9
ART. 15- ANTICIPAZIONE.....	10
ART. 16- CAUZIONE DEFINITIVA.....	10
ART. 17- POLIZZA CAR.....	11
ART. 18- COLLAUDO IN CORSO D'OPERA.....	11
ART. 19- REVISIONE PREZZI.....	11
ART. 20- PAGAMENTI IN ACCONTO.....	11
ART. 21- ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE.....	11
ART. 22- COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	12
ART. 23- APPLICAZIONE DEL CCNL ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	12
ART. 24- ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le prestazioni necessarie per l'esecuzione delle opere:

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA D'ACCESSO ALLA PIEVE DI SAN VITALE.

Le modalità di gara e la documentazione per la partecipazione alla gara stessa, saranno compiutamente precisate all'atto di indizione della gara.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori oggetto del presente appalto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato, dal contratto, da ogni documento a questi allegato, avente pertanto valore contrattuale, e dagli elaborati di progetto.

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

L'impresa dovrà comunque eseguire i lavori o le forniture occorrenti affinché le varie opere elencate risultino efficaci, efficienti ed eseguite a regola d'arte e la perfetta funzionalità delle opere.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI LAVORI

Caratteristiche generali dell'opera, entità delle prestazioni:

Trattasi di opere per la sistemazione e messa in sicurezza della strada di accesso alla pieve di San Vitale, mediante la stesura di nuovo nastro asfaltato di tipo "triplostrato" con finitura a ghiaietto a vista, messa in opera di barriere di sicurezza.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO.

L'importo complessivo del progetto è di € 110.000,00 di cui € 82.831,93 a base d'appalto e € 27.168,06 per somme a disposizione della stazione appaltante, come in dettaglio indicato nel quadro economico del progetto esecutivo.

L'importo dei lavori oggetto del presente appalto è così ripartito:

- Importo lavori a misura, soggetto a ribasso	€	80.799,93
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€	2.032,00
- Importo totale lavori a base di gara	€	82.831,93
- Altre somme a disposizione	€	27.168,06
Totale intervento	€	110.000,00

ART. 4 – CATEGORIE OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.L. 28.3.2014, n. 47 convertito con modificazioni con L.23.5.2014 n. 80 ai sensi dell'art. 216 comma 14 e 15 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 60 e 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i lavori oggetto del presente appalto appartengono alle categorie esplicitate nel quadro di riepilogo di seguito riportato:

CAT.	DESCRIZIONE CATEGORIA DI LAVORO	QUALIF OBBLIG ATORIA	STRUTT. IMPIANT I E OPERE SPECIAL I	Importo senza sicurezza, compreso manodoper a	Importo oneri sicurezza	Importo comprensivo sicurezza	PERC ENTU ALI
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane....	SI	SI	80.799,93	2.032,00	82.831,93	100
Ai sensi dell'art.23 c. 16 del Dlgs 50\2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017, l'importo della manodopera è pari ad € 48.000,00							

Per partecipare alla gara le ditte dovranno documentare la propria idoneità ad eseguire i lavori col possesso della certificazione SOA per la **Cat.OG3** o (per analogia ai sensi della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 11.6.2003) per la Cat. OG4, OG12, OG13 OS1.

ART. 5 – PRINCIPALI GRUPPI DI LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Vengono di seguito riportati i principali gruppi di lavorazioni oggetto dell'appalto ritenute omogenee il cui corrispettivo è previsto **a misura**, con i relativi importi desunti dal computo metrico del progetto esecutivo:

Descrizione	Totale in Euro
Lavori di sistemazione strada	67.879,00
Manufatti Stradali	12.920,93
Totale lavori	80.799,93

ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'opera potrà essere appaltata con il criterio del **prezzo più basso** determinato ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n.56, prevedendo che l'offerta economica venga espressa mediante **ribasso sull'elenco prezzi a base di gara**, al netto degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.

ART. 7 - MODALITÀ DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà stipulato «**a misura**» ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e degli articoli 43, comma 6 del DPR n. 207/10 e s.m.i. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.

2. La Stazione si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato. Le variazioni dei lavori saranno regolate a norma di quanto prescritto dall'art 106 del D, Lgs 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni.

3. L'impresa tenuta a verificare, con oneri a proprio carico, prima dell'inoltro dell'offerta gli elaborati progettuali onde accertarsi dell'entità delle diverse spese e della realizzabilità del progetto effettuando anche direttamente misure, livellazioni e ricerche planoaltimetriche, se necessario anche mediante sondaggi e contestuali ripristini.

ART. 8 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili dovranno essere disposti con specifico ordine di servizio dalla Direzione Lavori.

La contabilizzazione negli stati d'avanzamento dei lavori in economia è condizionata dalla presentazione di liste firmate dall'appaltatore e dalla direzione dei lavori.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le

spese generali, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantità e qualità richieste.

Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm- divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto qualora il responsabile del procedimento e l'appaltatore non si siano dati concordemente atto, **con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.**

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e degli eventuali atti complementari.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, anche:

- del **D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e del D.Lgs 19/04/2017 n.56-** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- del Regolamento approvato con D.P.R. del 5/10/2010, n.207, d'ora innanzi indicato come **"Regolamento generale"** per le parti in vigore al momento della pubblicazione del bando o dell'avviso ai sensi dell'art. 216 del suddetto D.Lgs 50/2016;
- di eventuali **disposizioni o linee guida emanate dall'A.N.A.C.** vigenti al momento della pubblicazione del bando o dell'avviso
- dalle disposizioni ancora vigenti della **Legge fondamentale sulle opere pubbliche**, 0.3.1865, n.2248, all. F);
- dalle disposizioni ancora vigenti del **capitolato generale** d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, d'ora innanzi indicato come "Capitolato generale"
- dal D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle Leggi antimafia e s. m. e i. nonché alle leggi 13/09/82 n. 646, 23/12/82 n. 936, 19/03/90 n. 55, 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni

- dal D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri,
- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione nei lavori applicabili all'appalto, nonché quelle relative alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie, orario di lavoro, lavoro straordinario e notturno ecc. degli operai.

Le disposizioni del provvedimento normativo da ultimo citato si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente capitolato. L'appaltatore sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari, ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera.

ART. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione del contratto, previa autorizzazione del responsabile del procedimento.

Considerata l'urgente necessità di eliminare situazioni di pericolo per la circolazione, si prevede la consegna anticipata delle opere in pendenza della stipula del contratto di appalto ravvisandosi le condizioni previste dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 - TEMPO UTILE A DARE COMPIUTI I LAVORI

Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di **90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto di cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro atto preparatorio prima dell'effettivo inizio dei lavori.

ART. 13 - PENALITA'

Per ogni giorno di immotivato ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata da parte del responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, una penale pecuniaria giornaliera pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale .

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo complessivo della penale da applicare superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuoverà le procedure ai sensi della normativa vigente. Nel caso di risoluzione del contratto si procederà ai sensi della normativa vigente.

ART. 14 - SUBAPPALTI

Per quanto riguarda i subappalti, l'appaltatore dovrà osservare le disposizioni normative di seguito indicate:

- art. 105 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.;
- art. 80 del D.Lgs 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.;
- D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle Leggi antimafia e s. m. e i..

Ai sensi della sopra citata normativa, e in particolare del combinato disposto degli artt. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, si considera subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Il **subappalto** è concesso nella misura massima del **30% dell'importo complessivo del contratto**

comprensivo anche della quota dell'eventuale subappalto disciplinato dal comma 5 del medesimo art.105 del D.Lgs. 50/2016 (e dall'art. 89 comma 11 del Codice).

Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Non costituiscono subappalto gli affidamenti di attività di cui all'art. 105 comma 3 del D.Lgs 50/2016 L'Appaltatore non può affidare in subappalto una quota superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, comprensivo anche della quota dell'eventuale subappalto disciplinato dal comma 5 del medesimo art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come di seguito precisato.

Nel caso di subappalto di lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, con valore superiore al 10% dell'importo lavori, la quota subappaltabile non può superare il 30% della categoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 comma 11 e 105 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e non può, senza ragioni obiettive, essere suddiviso.

Unitamente alla richiesta di autorizzazione del subappalto, l'appaltatore dovrà presentare:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) nel caso l'impresa proposta come subappaltatrice sia una società per azioni, una società in accomandita per azioni, una società a responsabilità limitata, una società consortile per azioni o a responsabilità limitata o un consorzio, comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187;
- 3) Dichiarazione ai sensi art. 14 D.Lgs. 81/2008 che non è mai stato adottato alcun provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale
- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/10;

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti generali condizioni:

- 1) l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori/servizi/forniture o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- 2) l'Appaltatore presenti copia autentica del contratto di subappalto o del cottimo presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 3) l'Appaltatore presenti al momento del deposito del citato contratto anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti;
- 4) l'Affidatario del subappalto o del cottimo non rientri in alcuno dei divieti previsti dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia)e successive modificazioni;
- 5) l'Appaltatore dichiari la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo (Art 105 c 18);
- 6) l'affidatario deve praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione, con un ribasso non superiore 20% e corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,

- senza alcun ribasso;
- 7) l'affidatario dovrà inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti ulteriore subappalto o affidamento in cottimo.

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, mediante l'acquisizione della documentazione prevista dalle vigenti normative, il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti autodichiarati in sede di presentazione della suddetta richiesta di autorizzazione, con facoltà di revocare l'autorizzazione nel caso in cui si accerti la mancanza, in capo al subappaltatore, dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il pagamento diretto al subappaltatore delle prestazioni dallo stesso eseguite è ammesso nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

ART. 15 – ANTICIPAZIONE

Per l'anticipazione si applica l'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti la ditta appaltatrice dovrà costituire un **deposito cauzionale** mediante fidejussione così come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm. e dal D.M. 123/2004.

La cauzione definitiva deve persistere sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'opera o all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Decorso dodici mesi dall'ultimazione dei lavori senza che sia intervenuto alcun provvedimento di collaudo, la cauzione è automaticamente svincolata. La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

Questa stazione appaltante può valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in forza di qualsiasi norma a tutela e previdenza dei lavoratori. In caso di parziale utilizzo della cauzione per le finalità a cui è preposta, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione.

ART. 17 - POLIZZA CAR

L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare una **polizza assicurativa C.A.R.** ai sensi dell'art. 103 comma 7 del DLgs n. 50 del 18/04/2016 conforme agli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004, che preveda come assicurati la Stazione appaltante (ovvero il Committente), l'impresa appaltatrice e gli eventuali subappaltatori, nella quale siano previste le seguenti somme assicurate:

SEZIONE 1 - Danni alle cose :

- **somma assicurata per danni a cose per opere ed impianti permanenti e temporanei:**

pari al valore di aggiudicazione dell'appalto comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA;

→ **somma assicurata per opere ed impianti preesistenti:** € 100.000;

→ **somma assicurata per spese di demolizione e sgombero:** € 30,000;

SEZIONE 2 - Responsabilità civile verso terzi:

→ massimale pari al **5% della somma assicurata** per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di 5.000.000

ART. 18 – COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

Non previsto

ART. 19 – REVISIONE PREZZI

Non è prevista revisione dei prezzi e non si applica il c.1 dell'art. 1664 del codice civile ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 – PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori verranno effettuati a favore dell'appaltatore pagamenti in acconto ogni volta che il suo credito risultante dalla contabilizzazione raggiunga almeno l'ammontare di **€ 50.000,00 (euro cinquantamila/00) ad esclusione dell'ultima rata.**

A tal fine il direttore dei lavori redige uno **stato di avanzamento**, nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. All'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, valutati a prezzo di contratto.

Entro e non oltre 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento, il responsabile del procedimento emette apposito certificato di pagamento. Sull'importo netto dei lavori contabilizzati è **operata una ritenuta pari allo 0,50%**, a garanzia di eventuali inadempimenti dell'appaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa edile. Nella contabilizzazione dei lavori si tiene conto soltanto di quelli regolarmente eseguiti. Il pagamento degli importi dovuti sulla base del certificato verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione del certificato stesso.

ART. 21 - CONTO FINALE

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, apposito verbale in doppio esemplare. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del predetto termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo

certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni indicate. Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, il direttore dei lavori compila il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui vengono riportate le vicende inerenti all'esecuzione dei lavori, allegando la documentazione indicata dall'art. 200, comma 2, del Regolamento generale.

Esaminata la documentazione acquisita, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni.

ART. 22 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per il collaudo delle opere si applicano gli artt. 102 e 216 comma 16 del D.Lgs. 50 2016.

ART. 23 - APPLICAZIONE DEL CCNL ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore s'impegna e si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

In alternativa, la ditta appaltatrice potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, questa si obbliga ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dai lavoratori delle imprese edili ed artigiane.

La ditta appaltatrice si obbliga - se impresa edile - ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori come previsto dagli artt. 118 e 131 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso di inottemperanza dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'appaltante gli notificherà e se del caso notificherà anche all'ufficio del Lavoro competente, l'inadempienza accertata e procederà alla detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante nè ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 24 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'appaltatore gli obblighi sottospecificati restando espressamente convenuto che di tutti essi è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori:

- 1) L'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, propone alla D.L. un proprio **Direttore di Cantiere** che può essere ricusato dall'Amministrazione in qualsiasi momento. L'Appaltatore medesimo rimane, comunque, responsabile dell'operato del proprio rappresentante - direttore dei lavori. Al rappresentante dell'Impresa compete la responsabilità di ordine civile e penale che, a norma delle vigenti disposizioni, deriva dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori. Egli deve essere in possesso dei requisiti di legge ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto.
- 2) L'esecuzione, a propria cura e spese, in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, **assaggi e controlli** aggiuntivi, rispetto a quelli originali a carico della stazione appaltante, determinati dalla non rispondenza delle lavorazioni oggetto di controllo alle caratteristiche contrattualmente richieste.
- 3) A procedere, nelle aree che possono essere ritenute a rischio, prima dell'inizio dei lavori, a mezzo di Ditta specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica, sia superficiale che profonda in funzione delle opere da realizzarsi, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori affidati per rintracciare e rimuovere **ordigni ed esplosivi** di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza e alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione.
- 4) La fornitura ed il collocamento nella zona dei lavori di apposite **tabelle**, del tipo e delle dimensioni prescritte dalla Stazione Appaltante ed indicanti i lavori di appalto. la fornitura ed installazione di 2 cartelli delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'Ente Appaltante, del Responsabile del Procedimento, del Coordinatore della Sicurezza, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori e di quant'altro necessario per definire l'opera, nonché dell'Impresa affidataria e di tutte quelle subappaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;
- 5) L'Impresa è tenuta alla **manutenzione di tutte le opere eseguite** sino alla data del collaudo

finale, nonché deve permetterne l'uso appena ultimate anche quando a tutti gli effetti sono ancora in sua consegna.

- 6) L'Appaltatore su ordine della D.L., dovrà permettere l'esecuzione nei cantieri dei lavori affidati ad **altre Imprese** concedendo il deposito del materiale ed attrezzature di dette Imprese, alle quali dovrà prestare le assistenze che venissero ordinate dalla Direzione stessa e che saranno compensate con i prezzi di elenco descrittivo delle categorie di lavoro e forniture.
- 7) Sono pure a carico dell'Impresa il **risarcimento dei danni** di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati dalla Stazione Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; infatti l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi, della integrità di strutture, fabbricati e manufatti in genere esistenti in prossimità degli scavi stessi o dei lavori e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre ogni cautela atta a garantire la sicurezza delle opere.
- 8) Dovrà curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime d'imposta delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisoriale per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere.
- 9) La idonea **segnalazione e delimitazione, diurna e notturna, dei lavori ed ingombri** dei lavori sulla sede stradale nel rispetto del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento per l'Esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni.
- 10) Le eventuali ed ulteriori variazioni dovranno essere esaminate dalla D.L. ed eseguite secondo le particolari e precise indicazioni della stessa.
- 11) La conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco **archeologico e storico che eventualmente si rinvenissero** durante l'esecuzione dei lavori.
- 12) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, macchinari, detriti, montaggio di cantiere, entro il termine fissato dalla D.L.
- 13) L'Impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla D.L., provvedere o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'Appalto.
- 14) La riparazione a proprie spese dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verificassero negli scavi, nei reinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale, comprese le piste di cantiere nonché alla riparazione di danni cagionati a cose o beni di proprietà privata durante la esecuzione dei lavori.
- 15) L'esecuzione di dettagliati rilievi planimetrici lungo i tracciati delle opere da eseguire, con apposizione e conservazione di picchetti posti nel numero giudicato necessario dalla Direzione Lavori in rapporto alla configurazione del terreno, ed i grafici relativi da presentare completi anche delle opere da eseguire (in tre copie) alla Direzione Lavori per l'accettazione.
- 16) L'Impresa è tenuta inoltre alla ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spesa di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scolli d'acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi di energia elettrica, cavi telefonici, cavi di pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra detto, sono a carico dell'impresa anche eventuali linee provvisoriale per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, HERA, TELECOM, SNAM, TELEFONI DI STATO ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l'impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento linee sottoservizi di cui sopra.

- 17) Ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;
- 18) Oneri relativi a permessi ed ordinanze per interruzione e/o occupazione di strade pubbliche (istanza a nome dell'impresa);
- 19) L'Appaltatore deve, per tutta la durata dei lavori, e fino al collaudo definitivo o alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, osservare e fare osservare le leggi, i regolamenti e tutte le norme esistenti per la protezione dell'ambiente ed il controllo dell'inquinamento, quelle emanate successivamente dalle Autorità competenti o notificate di volta in volta dalla Stazione Appaltante. Detto obbligo si riferisce a qualsiasi fonte di inquinamento (acqua, aria, sottosuolo, scarichi idrici, inquinamento acustico, ecc.) ed è relativo sia alle attività di cantiere, sia durante le fasi di trasporto dei prodotti, fino al collaudo definitivo.

Carpineti 07/05/2018

Il Tecnico
